



**OGGETTO:** integrazione del decreto n. 114 del 12.11.2020 nella parte relativa alle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.



## Tribunale ordinario di Taranto

### La Presidente del Tribunale

Richiamato il punto 3.3- del decreto n. 114/2020, in cui si disponeva:

*In virtù dei provvedimenti adottati il 6 ed il 9 novembre u.s. dal Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, in attuazione delle previsioni di cui all'art. 24, comma 4, del citato d.l. n. 137/20 il **deposito con valore legale di atti, documenti e istanze** (diversi dagli atti di impugnazione, secondo l'opinione espressa da Cassazione penale, sezione prima n. 2840 del 3.11.2020) avverrà esclusivamente mediante i seguenti indirizzi di posta certificata, non appena il servizio verrà messo in esercizio (intanto, gli accessi per il deposito del cartaceo dovranno avvenire su prenotazione, come previsto al par. 1.8):*

*depositoattipenali1.tribunale.taranto@giustiziacert.it >> per la sezione gip/gup*

*depositoattipenali2.tribunale.taranto@giustiziacert.it >> per le sezioni dibattimentali*

*depositoattipenali3.tribunale.taranto@giustiziacert.it >> per il settore esecuzione e il gratuito patrocinio;*

considerato che al citato art. 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, in sede di conversione nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (pubblicata sulla Gazzetta speciale-Serie generale-del 24.12.2020, n. 319, ed entrata in vigore il successivo giorno 25) sono stati aggiunti il comma 6-bis e seguenti, che, per quanto d'interesse in questa sede, introducono la possibilità del deposito telematico anche in relazione a *tutti gli atti di impugnazione*, comprendendo nella categoria le *opposizioni di cui agli articoli 410, 461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354* (v. art. 24, comma 6-quinquies);

dato atto che, quanto alle modalità di deposito telematico:

- il comma 6-ter della norma sopra menzionata stabilisce che *l'impugnazione è trasmessa tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 4, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate;*
- il successivo comma 6-quinquies prevede inoltre che, quando si tratta di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, l'atto di *impugnazione, in deroga a quanto disposto dal comma 6-ter, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale;*

considerato, con riferimento a tale ultima ipotesi (riesami e appelli cautelari), che l'ufficio al quale va trasmessa l'impugnazione tramite posta elettronica (*l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato*) coincide con il tribunale di cui all'art. 309, comma 7, c.p.p., essendo questo Tribunale sede anche del "tribunale della libertà", in quanto capoluogo del sub-distretto di Taranto, e che di tanto deve tenersi conto in relazione alle valutazioni in ordine all'ammissibilità dell'istanza, previste dal comma 6-sexies, lett. e), del citato articolo 24;

rilevato che gli indirizzi di posta elettronica mediante i quali presso questo Tribunale è consentito il deposito *con valore legale* sono soltanto quelli sopra riportati, in virtù del provvedimento direttoriale richiamato nel decreto n. 114/2020 riportato in premessa;

ritenuto che, fra questi, l'indirizzo a cui dovranno essere trasmessi *tutti gli atti di impugnazione* a norma dell'art. 24, comma 6-ter e ss. della legge n. 176/2020, si individua nell'indirizzo in appresso indicato;

sentiti il Dirigente amministrativo del Tribunale e il Direttore amministrativo del settore penale, ad integrazione di quanto stabilito al punto 3.3- del decreto n. 114/2020,

#### DISPONE

ai fini previsti dalle norme di cui all'art. 24, comma 6-ter e ss., della legge n. 176/2020, **il deposito con valore legale di tutti gli atti di impugnazione destinati a questo Tribunale, anche in funzione di Tribunale del riesame e dell'appello cautelari, avverrà esclusivamente mediante il seguente indirizzo di posta certificata: depositoattipenali3.tribunale.taranto@giustiziacert.it.**

#### DISPONE

che, a cura della segreteria, il presente decreto sia pubblicato sul sito internet del Tribunale di Taranto, nonché comunicato:

- al Procuratore della Repubblica f.f. presso questo Tribunale;
- al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Taranto, anche perché ne curi la più ampia diffusione;
- a tutti i Magistrati addetti alle sezioni penali (dibattimento e g.i.p-g.u.p.);
- al Dirigente amministrativo del Tribunale
- al C.I.S.I.A. di Taranto.

Taranto, 30 dicembre 2020

La presidente del Tribunale  
(Rosa Anna Depalo)

